

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 379

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 2006

Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribu-
zioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	4
Disegno di legge	»	6
Testo del decreto-legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente decreto-legge si provvede al riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri in relazione al nuovo assetto del Governo.

Si prevede, in primo luogo, la ripartizione tra più Ministeri delle seguenti funzioni:

- le funzioni in materia di infrastrutture e trasporti sono ripartite tra il Ministero delle infrastrutture e il Ministero dei trasporti;

- le funzioni in materia di istruzione, università e ricerca sono ripartite tra Ministero dell'istruzione e Ministero dell'università e della ricerca;

- le funzioni in materia di commercio con l'estero, oggi attribuite al Ministero delle attività produttive, sono assegnate al neoistituito Ministero per il commercio internazionale.

Si prevede, inoltre, la seguente redistribuzione di funzioni tra Ministeri o tra Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei ministri:

- al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite le funzioni in materia di politiche di coesione;

- al neoistituito Ministero delle solidarietà sociali sono attribuite le funzioni intestate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di politiche sociali, di lavoratori extracomunitari e di politiche antidroga;

- al Ministero degli affari esteri sono trasferite le funzioni in materia di politiche per gli italiani nel mondo;

- al Ministero per i beni e le attività culturali sono trasferite le funzioni in materia di turismo.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono, inoltre, attribuite le competenze in materia di sport e di vigilanza sull'albo dei segretari comunali e provinciali, nonché le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili e di politiche per la famiglia. Alla Presidenza del Consiglio è altresì trasferita la segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché l'iniziativa legislativa in materia di allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

Viene prevista infine, in via amministrativa, la ricognizione delle risorse in concreto trasferite in relazione alla modifica delle funzioni.

In considerazione dell'estrema urgenza del provvedimento, la tecnica adoperata è quella di non apportare novelle ai vigenti decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e 30 luglio 1999, n. 303, se non quelle strettamente necessarie; a ciò si provvederà mediante la previsione, da inserire in sede di conversione del decreto-legge, di un'apposita delega per il coordinamento delle disposizioni legislative in materia.

Le modalità di attuazione del decreto-legge dovranno essere tali da garantire l'invarianza della spesa.

RELAZIONE TECNICA (*)

Il provvedimento prevede una redistribuzione delle competenze elevando da 14 a 18 il numero dei Ministeri e, inoltre, trasferisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri alcune competenze già espletate da strutture ministeriali.

Dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il rispetto dell'invarianza della spesa viene assicurato attraverso un organico processo di riallocazione delle risorse attualmente assegnate ai Ministeri e alla Presidenza del Consiglio, che presentano adeguati margini per poter adottare effettive misure compensative in caso di previsione di spese aggiuntive. Questo anche nella considerazione che la consistenza degli attuali organici e il numero delle strutture dirigenziali, specie di livello generale, rendono sostenibile l'attuazione delle misure previste dal presente provvedimento, mediante una adeguata e razionale revisione con conseguente redistribuzione delle risorse attualmente assegnate, nel rispetto dell'invarianza della spesa.

L'effettività della regola dell'invarianza viene garantita mediante l'osservanza dei seguenti principi:

– la revisione della ripartizione degli organici tra le varie amministrazioni avviene, nel limite delle attuali dotazioni e della spesa corrispondente, mediante una razionale redistribuzione del personale a seguito dello spostamento delle competenze, che dovrà anche tenere conto della necessità di assicurare le funzioni di supporto in relazione alle nuove strutture ministeriali;

– la limitazione dei contingenti di personale di diretta collaborazione, nonché la rideterminazione dei compensi e dei trattamenti economici dei responsabili degli uffici di *staff* (Capo di gabinetto, Capo ufficio legislativo e così via) in relazione anche ai mutati assetti organizzativi;

– il contenimento delle risorse strumentali utilizzate nell'ambito di quelle attualmente in dotazione ai dicasteri esistenti, garantendo il livello di spesa negli attuali parametri. In particolare le sedi destinate alle nuove strutture dovranno essere quelle già utilizzate per lo svolgimento delle competenze nella pregressa organizzazione;

– la necessaria contestualità della presentazione delle proposte attuative corredate dai preliminari atti di intesa tra le amministrazioni interessate, per la verifica della effettività delle compensazioni nel quadro generale degli interventi.

(*) Testo pervenuto successivamente alla stampa del disegno di legge.

Il rispetto del principio dell'invarianza sarà garantito ovviamente anche dal coinvolgimento, con poteri interdettivi, del Ministero dell'economia e delle finanze con la previsione dell'intesa del Ministro sui provvedimenti adottati, che dovranno essere corredati dalle relative relazioni tecniche intese a dimostrare analiticamente la neutralità finanziaria degli interventi posti in essere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2006.

**Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere al riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri in relazione al nuovo assetto strutturale del Governo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«1. I Ministeri sono i seguenti:

- 1) Ministero degli affari esteri;
- 2) Ministero dell'interno;
- 3) Ministero della giustizia;
- 4) Ministero della difesa;
- 5) Ministero dell'economia e delle finanze;
- 6) Ministero dello sviluppo economico;
- 7) Ministero del commercio internazionale;
- 8) Ministero delle comunicazioni;
- 9) Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- 10) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- 11) Ministero delle infrastrutture;
- 12) Ministero dei trasporti;

- 13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- 14) Ministero della salute;
- 15) Ministero dell'istruzione;
- 16) Ministero dell'università e della ricerca;
- 17) Ministero dei beni e delle attività culturali;
- 18) Ministero della solidarietà sociale».

2. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria. La segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica è trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. È istituito il Ministero del commercio internazionale. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dello sviluppo economico dall'articolo 27, comma 2, lettera *a*), e comma *2-bis*, lettere *b*), *e*) e, per quanto attiene alla lettera *a*), le competenze svolte in relazione al livello internazionale, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

4. E' istituito il Ministero delle infrastrutture. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 42, comma 1, lettere *a*), *b*), *d-ter*), *d-quater*) e, per quanto di competenza, lettera *d-bis*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

5. E' istituito il Ministero dei trasporti. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 42, comma 1, lettere *c*), *d*) e, per quanto di competenza, lettera *d-bis*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

6. E' istituito il Ministero della solidarietà sociale. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera *d*) del citato comma 1, i compiti in materia di politiche antidroga, attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'articolo *6-bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonché le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, ed al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.

7. È istituito il Ministero dell'istruzione. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 50, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

8. È istituito il Ministero dell'università e della ricerca. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di

personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 50, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

9. Le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero dello sviluppo economico dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di turismo, sono attribuite al Ministero dei beni e delle attività culturali. Le funzioni di cui all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199, rientrano nelle attribuzioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonché alla individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo. Le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato, nella fase di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previgente.

11. Le denominazioni di cui al comma 1, numeri 9 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sostituiscono rispettivamente, ad ogni effetto e ovunque presenti, le seguenti denominazioni: Ministero delle politiche agricole e forestali, Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

12. La denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive» in relazione alle funzioni già conferite a tale Dicastero, nonché a quelle di cui al comma 2, fatto salvo quanto disposto dal comma 13.

13. La denominazione «Ministero del commercio internazionale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive» in relazione alle funzioni di cui al comma 3.

14. La denominazione «Ministero delle infrastrutture» sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» in relazione alle funzioni di cui al comma 4.

15. La denominazione «Ministero dei trasporti» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» in relazione alle funzioni di cui al comma 5.

16. La denominazione «Ministero dell'istruzione» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui al comma 7.

17. La denominazione «Ministero dell'università e della ricerca» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero

dell'istruzione, dell'università e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui al comma 8.

18. La denominazione «Ministero della solidarietà sociale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» in relazione alle funzioni di cui al comma 6. Per quanto concerne tutte le altre funzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la denominazione esistente è sostituita, ad ogni effetto e ovunque presente, dalla denominazione «Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato:

a) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport;

b) le funzioni di vigilanza sull'albo dei segretari comunali e provinciali;

c) l'iniziativa legislativa in materia di allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;

d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;

e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia.

20. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«b) italiani nel mondo al Ministero degli affari esteri;».

21. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dopo le parole: «Ministro per gli affari regionali» sono inserite le seguenti: «nella materia di rispettiva competenza».

22. Per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato utilizza, quanto alla lettera a), le inerenti strutture organizzative del Ministero dei beni e delle attività culturali, avvalendosi delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali; quanto alla lettera b) le inerenti strutture organizzative del Ministero dell'interno.

23. Regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, definiscono gli assetti organizzativi delle Amministrazioni interessate dal presente decreto.

24. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, dopo le parole: «i singoli Ministri» sono inserite le seguenti: «, anche senza portafoglio.».

25. Le modalità di attuazione del presente decreto devono essere tali da garantire l'invarianza della spesa.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 2006.

NAPOLITANO

PRODI – PADOA SCHIOPPA

Visto, *il Guardasigilli*: MASTELLA

